ATTRIBUZIONI AL PERSONALE DELLE MAGISTRATURE ORDINARIA, AMMINISTRATIVE E MILITARE E DELL'AVVOCATURA DELLO STATO, IN ATTIVITA' DI SERVIZIO ED IN QUIESCENZA, DI UN ASSEGNO INTEGRATIVO NETTO ED ESTENSIONE, ALLO STESSO PERSONALE, DELLE QUOTE COMPLEMENTARI DELL'INDENNITA' DI CAROVITA

Art. 3

Ai titolari di pensioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 24 maggio 1951, n. 392, gia' liquidate o da liquidarsi, e' attribuito a decorrere dal 1 gennaio 1954 un assegno integrativo temporaneo mensile pari al 16 per cento della pensione netta mensile spettante, arrotondata per eccesso a lire 100, con esclusione di ogni eventuale assegno accessorio. Per la concessione dell'assegno integrativo di cui al precedente comma si applicano le norme contenute negli articoli 9, primo comma, 10, primo e secondo comma, 11 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23.

Versione in vigore dal 6 maggio 1955, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attribuzioni al personale delle Magistrature ordinaria, amministrative e militare e dell'Avvocatura dello Stato, in attivita' di servizio ed in quiescenza, di un assegno integrativo netto ed estensione, allo stesso personale, delle quote complementari dell'indennita' di carovita
Estremi	Legge 1 maggio 1955, n. 318
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 1955

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/attribuzioni-al-personale-delle-magistrature-ordinaria-amministrative/art-3

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it